

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **184/1995** (ECLI:IT:COST:1995:184)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BALDASSARRE** - Redattore: - Relatore: **CHELI**

Camera di Consiglio del **17/05/1995**; Decisione del **17/05/1995**

Deposito del **18/05/1995**; Pubblicazione in G. U. **24/05/1995**

Norme impugnate:

Massime: **21442**

Atti decisi:

N. 184

## ORDINANZA 17-18 MAGGIO 1995

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 3, della legge della Regione Lazio 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1993 dal Tribunale Amministrativo per il Lazio, sezione staccata di Latina sui ricorsi riuniti proposti da Di Lelio Amedeo e Porcelli Pietro Alvaro contro il Comune di Cisterna di Latina, iscritta al n. 566 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40 prima serie speciale dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del processo avente per oggetto i ricorsi riuniti di Di Lelio Amedeo e Porcelli Pietro Alvaro (rispettivamente proprietario e conduttore) avverso l'ordinanza sindacale con la quale veniva ordinato ai ricorrenti di ripristinare nell'immobile la originaria destinazione d'uso (magazzino per artigianato o piccola industria), prevista in progetto e assentita con "licenza", rispetto alla destinazione in atto ad esercizio commerciale, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione di Latina, ha sollevato, con ordinanza del 3 dicembre 1993 (r.o. n. 566 del 1994), questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 3, della legge regionale del Lazio 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) in riferimento all'art. 117 della Costituzione, nella parte in cui sottopone a concessione edilizia la modifica di destinazione d'uso di immobile realizzata senza opere;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata violerebbe l'art. 117 della Costituzione, in relazione all'ultimo comma dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui prevede la concessione per le modifiche di destinazione d'uso di immobili, anche non connesse ad interventi edilizi, quando comportino il passaggio dall'una all'altra delle categorie stabilite dagli strumenti urbanistici, laddove la norma statale è nel senso che, in mancanza di opere, la modificazione d'uso è libera o è sottoponibile ad autorizzazione;

che, in collegamento con il suddetto profilo, il giudice remittente segnala anche la violazione del principio di autonomia previsto dall'art. 5 della Costituzione, per l'invasione dei poteri riservati ai Comuni, nonché la violazione degli articoli 41 e 3 della Costituzione;

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), il cui art. 8, comma 12, ha sostituito l'ultimo comma dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, così modificando la norma statale interposta nel giudizio di costituzionalità;

che la menzionata modifica legislativa è suscettibile di incidere sulla questione di costituzionalità sottoposta all' esame di questa Corte, essendo mutata la norma assunta a termine di raffronto della illegittimità costituzionale della disposizione impugnata;

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo cui spetta valutare se, alla luce del nuova disciplina, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo per il Lazio - sezione di Latina.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1995.

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*